

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 01219/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1219 del 2025, proposto da

Ludovica Paliotta, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Commissione Esaminatrice, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Struttura di Missione per il Pnrr, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Lorenzo Valle, Andrea Trivellini, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

del decreto 2457 del 4.12.2024 nonché del successivo decreto 2458 del 4.12.2024, nonché dei successivi decreti prot. 2499 e 2500 del 9.12.2024 di pubblicazione della graduatoria per la cdc A048 e A049 nonché del decreto prot. 2575 del 17.12.2024 e 2576 del 17.12.2024 e del successivo decreto prot. 96960 del 19.12.2024 nonché del successivo decreto 2598 del 21.12.2024 e del decreto 2599 del 21.12.2024 e del decreto 2624 del 24.12.2024 nonché di ogni altra successiva integrazione della graduatoria nonché scorrimento delle stesse e comunque di ogni altro atto connesso, conseguente o consequenziale relativo ai provvedimenti di pubblicazione della graduatoria del punteggio della ricorrente relativo alla procedura concorsuale ex D.M 205/2023 e per quanto occorrer possa per l'annullamento degli esiti delle procedure di immissione in ruolo e di tutti atti connessi e conseguenziali quali atti presupposti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per Gli Affari Europei;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 la dott.ssa Francesca Dello Sbarba e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 *bis*, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
2. Ritenuto, quindi, di dover disporre la conversione del rito fissando per il prosieguo una data compatibile con il rispetto dei termini previsti dal PNRR;
3. Vista l'istanza con cui parte ricorrente chiede di poter essere autorizzata a procedere all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici

proclami;

4. Visto l'elevato numero delle parti interessate;

5. Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio;

6. Ritenuta, altresì, la necessità, al fine del decidere, di chiedere chiarimenti scritti all'Amministrazione sui fatti di causa e ritenuto di assegnare alla stessa termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis):

- dispone la conversione del rito di cui in motivazione,
- autorizza l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per "pubblici proclami" nei termini e con le modalità di cui in motivazione,
- dispone l'incombente istruttorio di cui in motivazione assegnando all'Amministrazione termine di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per adempiere con l'avvertimento che la mancata esecuzione potrà essere valutata ai sensi dell'art. 64 c.p.a.;
- rinvia per la prosecuzione della fase cautelare alla camera di consiglio del 18 marzo 2025.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Tomassetti, Presidente

Maria Rosaria Oliva, Referendario

Francesca Dello Sbarba, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Dello Sbarba

IL PRESIDENTE
Alessandro Tomassetti

IL SEGRETARIO